

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **100**

COPIA

Cat. 5 Cl. 1 Fasc. 1

Prot. n. 0011701 del 11/06/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' CEN.COM. S.R.L. AVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 23 (VENTITRE) del mese di MAGGIO, alle ore 14,30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

1)	Brunori Sara	Sindaco	Assente
2)	Garuti Giampiero	Vice Sindaco	Presente
3)	Dalfiume Sauro	Assessore	Presente
4)	Baldazzi Cristina	Assessore	Assente
5)	Bellavia Roberta	Assessore	Presente
6)	Montebugnoli Stelio	Assessore	Presente
7)	Tinti Fausto	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Vice Sindaco GIAMPIERO GARUTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 4 settembre 2012 è stato notificato al Comune di Castel San Pietro Terme a mezzo del servizio postale il ricorso acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0015527/5.1.1 in data 6 settembre 2012, promosso dalla società CEN.COM. S.r.l. davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna sede di Bologna, per l'annullamento del provvedimento del Responsabile Area Servizi al Territorio prot. n. 9908 del 4 giugno 2012, portante la pronuncia di inammissibilità della Dia presentata dalla società ricorrente in data 22 marzo 2012 e per l'annullamento dell'art. 22.2.3 - Zone Pcc lett a) delle N.T.A. del PRG/VG99 vigente che disciplina le zone destinate ad attività commerciali esistenti;
- in data 14 settembre 2012 sono stati notificati al Comune di Castel San Pietro Terme a mezzo del servizio postale nuovi motivi aggiunti al primo ricorso, R.G. n. 888/2012, acquisiti al protocollo dell'Ente al n. 0016317 del 19 settembre 2012, promossi dalla Società CEN.COM. S.r.l. contro il Comune di Castel San Pietro Terme e contro la Regione Emilia Romagna, ricorso attualmente pendente dinanzi al giudice amministrativo;
- in data 12 ottobre 2012 è stato notificato al Comune di Castel San Pietro Terme il ricorso, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0017910/05.01.01 del 15 ottobre 2012, promosso dalla società CEN.COM. S.r.l. davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna sede di Bologna, ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010, per l'annullamento del presunto silenzio-rifiuto serbato dal Comune a fronte delle osservazioni presentate dal legale della società ricorrente in data 11 maggio 2012, che attiene al medesimo procedimento concluso con il provvedimento prot. n. 9908 del 4 giugno 2012 impugnato con il primo ricorso;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 164 del 29 ottobre 2012, ha autorizzato il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme a costituirsi, in rappresentanza del Comune medesimo, nei giudizi instaurati con i ricorsi sopra citati (R.G. n. 888/2012 e n. 993/2012) e, con successiva determinazione n. 722 del 31 ottobre 2012, è stato conferito l'incarico professionale di assistenza e rappresentanza legale in giudizio all'Avv. Nazzarena Zorzella, con studio legale a Bologna in via Caprarie n.7;
- il T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, con sentenza n. 84/2013, depositata in segreteria il 6 febbraio 2013, pronunciandosi sul ricorso presentato ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010 (R.G. n. 993/2012), lo ha dichiarato inammissibile, compensando le spese di lite;
- in data 25 marzo 2013 è stato notificato al Comune, nel domicilio eletto presso l'Avvocato Nazzarena Zorzella, il ricorso in appello, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0006335/05.01.01 in data 29 marzo 2013, promosso dinanzi al Consiglio di Stato dalla società CEN.COM. S.r.l. nei confronti del Comune di Castel San Pietro Terme, per la riforma della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna di cui sopra;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 52 dell'11 aprile 2013, ha autorizzato il Sindaco a costituirsi, in rappresentanza del Comune, nel giudizio in appello instaurato con il ricorso di cui sopra e, con successiva determinazione n. 163 del 17 aprile 2013, è stato conferito l'incarico professionale di assistenza e rappresentanza legale in giudizio all'Avv. Nazzarena Zorzella;

- il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5473/2013, depositata in segreteria il 20 novembre 2013, ha accolto l'appello riformando la sentenza impugnata e compensato, sussistendo giusti motivi con particolare riguardo alla novità delle questioni, le spese di lite del giudizio;
- in data 24 febbraio 2014 è stato notificato al Comune il ricorso, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0003997/05.01.01. del 25 febbraio 2014, promosso dalla società CEN.COM. S.r.l. davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna sede di Bologna, ai sensi dell'art. 30, c. 5, e 34, c. 1, lettera c) del D.Lgs. 104/2010, per ottenere la condanna al risarcimento del danno, ricorso attualmente pendente dinanzi al giudice amministrativo;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 38 del 17 marzo 2014, ha autorizzato il Sindaco a costituirsi, in rappresentanza del Comune, nel giudizio instaurato con il ricorso (prot. n. 0003997/05.01.01.) di cui sopra e, con successiva determinazione n. 144 del 25 marzo 2014, è stato conferito l'incarico professionale di assistenza e rappresentanza legale in giudizio all'Avv. Nazzarena Zorzella;

Dato atto che in data 20 maggio 2014 è stato notificato al Comune di Castel San Pietro Terme, a mezzo del servizio postale, il ricorso acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0010189/5.1.1 del 21 maggio 2014, promosso dalla società CEN.COM. S.r.l. davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna sede di Bologna, per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Responsabile Area Servizi al Territorio prot. n. 6259 del 27 marzo 2014, portante la sospensione del procedimento relativo alla SCIA del 28.02.2014, nonché del provvedimento del SUE prot. 8707 del 30 aprile 2014;

Vista la nota interna in data 22 maggio 2014 del Responsabile del Servizio Edilizia e Territorio e sentito nel merito l'avvocato già incaricato nei precedenti giudizi promossi dalla medesima società, si ritiene opportuno costituirsi in giudizio anche avverso tale ricorso, che segue l'altro già pendente davanti al T.A.R., RG. N. 888/2012, relativamente allo stesso intervento edilizio per il quale il Comune risulta già costituito;

Dato atto che per tale controversia davanti al giudice amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo tenuto dal rispettivo ordine professionale e che nell'ambito dell'Amministrazione comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali dovendosi, pertanto, ricorrere obbligatoriamente ad un avvocato del libero foro, cui conferire l'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale;

Ritenuto di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali o suo delegato, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, l'individuazione del legale e la conseguente assunzione dell'impegno di spesa, per un importo presunto massimo di euro 5.000,00 sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio medesimo, che trova copertura sul capitolo 1840-245 "Incarichi legali" del Bilancio 2014;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 12 maggio 2014, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014-2016;

Considerato che il Comune ha già provveduto, sin dall'avvio del primo procedimento giudiziario, all'apertura della posizione assicurativa per responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali;

Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1.** per quanto specificato in premessa, di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Castel San Pietro Terme a costituirsi, in rappresentanza del Comune medesimo, nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, dalla società CEN.COM. S.r.l., con il ricorso protocollo n. 0010189/5.1.1 del 21 maggio 2014, per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Responsabile Area Servizi al Territorio prot. n. 6259 del 27 marzo 2014 nonché del provvedimento del SUE prot. 8707 del 30 aprile 2014;
- 2.** di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali o suo delegato, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, l'individuazione del legale e la conseguente assunzione dell'impegno di spesa, per un importo presunto massimo di euro 5.000,00 sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio medesimo, che trova copertura sul cap.1840-245 "Incarichi legali" del bilancio 2014;
- 3.** di dichiarare, con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
Area Direzione Generale
Servizio Contratti e Affari Legali**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' CEN.COM. S.R.L. AVANTI AL
T.A.R. EMILIA ROMAGNA- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

() La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 23/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Antonio Caravita)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Li, 23/05/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Dott. Antonio Caravita)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Giampiero Garuti

Il Segretario Generale

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 11/06/2014

La presente copia è conforme all'originale.

Li, 11/06/2014

p. Resp. Affari Istituzionali

F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____ .

Il Funzionario
